

Civile Ord. Sez. 5 Num. 27116 Anno 2020

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: CATALLOZZI PAOLO

Data pubblicazione: 27/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26118/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, [redacted]

- ricorrente -

contro

Autotrasporti di [redacted] & C. s.n.c., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, [redacted] tutti
rappresentati e difesi dall'avv. [redacted], con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv. [redacted] sito in Roma, via Eugenio Chiesa, [redacted]

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, n. 204/1/13, depositata l'8 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio 2020 dal
Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2025
2020

h

sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l'8 aprile 2013, che, in accoglimento degli appelli proposti dalla Autotrasporti di [REDACTED] C. s.n.c. e dei soci [REDACTED], ha annullato l'avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l'anno 2006 e recuperato le imposte non versate;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi, rappresentati da acquisti di pneumatici e spese per manutenzione e riparazione di automezzi, in quanto ritenuti privi del requisito della certezza e inerenza;

- il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, ha accolto i gravami interposti dai contribuenti, osservando che la mancata indicazione, nelle relative fatture, delle targhe degli automezzi cui si riferivano gli acquisti effettuati e le spese sostenute non era di ostacolo alla deducibilità dei costi sostenuti, in relazione ai profili contestati;

- il ricorso è affidato ad un unico motivo;

- resistono, con unico controricorso, la Autotrasporti [REDACTED] & C. s.n.c. [REDACTED]

CONSIDERATO CHE:

= con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, secondo comma, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 21 e 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per aver la sentenza impugnata escluso che, ai fini della deducibilità dei costi di acquisto di pneumatici e pezzi di ricambio e della dimostrazione della contestata sussistenza del requisito di inerenza, fosse necessaria l'indicazione nelle relative fatture del tipo e della targa dell'autoveicolo cui il bene acquistato si riferisce e, comunque, riconosciuto la deduzione anche in assenza della prova che i costi sostenuti si riferissero agli automezzi di proprietà della

società;

- il ricorso è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, contiene una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, comprensiva di tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo;

- nel merito, il motivo è fondato;

- la prova dell'inerenza di un costo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto tenuto a provare l'imponibile maturato (cfr. Cass. 21 novembre 2019, n. 30366; Cass. 17 luglio 2018, n. 18904);

- pertanto, ove, come nel caso in esame, sia contestato dall'Amministrazione finanziaria il difetto di inerenza della spesa è onere del contribuente offrire la dimostrazione della correlazione del costo sostenuto con l'attività d'impresa in concreto esercitata, non assolvibile mediante la dimostrazione della avvenuta contabilizzazione dello stesso;

- la Commissione regionale ha riconosciuto la sussistenza di siffatta correlazione, desumendola dal fatto che la sostituzione degli pneumatici, così come l'installazione dei pezzi di ricambio e le operazioni di manutenzione, oggetto delle contestate deduzioni, non avviene necessariamente presso un'officina specializzata qualora, come nel caso in esame, l'impresa che beneficia di tali servizi presenti dimensioni non trascurabili e sia, conseguentemente, attrezzata per la loro esecuzione;

- in tal modo, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati

principi, in quanto ha posto a fondamento della sua valutazione elementi fattuali, attinenti alla certezza dei costi, privi di rilevanza ai fini della dimostrazione della loro destinazione allo svolgimento dell'attività di impresa;

- la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 luglio 2020.

Il Presidente

Biagio Virgilio

